

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2067

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**URSO, PAMPO, MARIANO, VALENSISE, BIZZARRI, DEL PRETE,  
EPIFANI, GAGGIOLI, PEZZOLI, TOFANI, TRINGALI**

Modifiche alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, recante disposizioni in materia di natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

*Presentata il 21 febbraio 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intendono recare opportuni aggiornamenti alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, « Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio », in considerazione sia di quanto disposto dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, intervenuta successivamente a disciplinare proprio l'attività degli agenti e dei rappresentanti di commercio, sia delle recenti norme di riforma per le pensioni dei lavoratori autonomi (legge 2 agosto 1990, n. 233) che rendono, ormai, la citata legge n. 12 del 1973 ingiusta verso certe categorie

professionali, nonché incoerente sotto il profilo normativo.

Tra l'altro non va dimenticato che anche la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha espresso l'avvertimento che « sembra opportuno un riordinamento generale della tutela previdenziale prevista per gli agenti e i rappresentanti di commercio, alla luce anche della recente legge di riforma per le pensioni ai lavoratori autonomi ».

In tal senso, le modifiche recate dalla presente proposta di legge sono le seguenti:

a) obbligatorietà, per far parte dell'Ente nazionale di assistenza per gli agen-

ti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), dell'iscrizione al ruolo degli agenti di commercio ed al registro ditte (si prevede, peraltro, un periodo di sanatoria, di transizione, di due anni);

*b)* elevazione della misura dei contributi per l'erogazione delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti;

*c)* obbligatorietà di aggiornamento del massimale e dell'importo minimo dei contributi, ogni due anni, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;

*d)* elevazione del contributo volontario annuo;

*e)* elevazione del limite di età delle donne per andare in pensione;

*f)* elevazione delle pensioni di vecchiaia e obbligo di aggiornamento delle stesse ogni due anni, sempre in base

all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo:

*g)* riliquidazione delle pensioni già liquidate;

*h)* aggravio delle ammende previste per chi contravviene al pagamento dei contributi per i preponenti che effettuino, sulle somme dovute agli agenti o rappresentanti di commercio, trattenute maggiori di quelle consentite, per i preponenti, o chi per loro, che si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati delle sorveglianze o di fornire loro i dati e i documenti, come previsto dalla legge o che forniscano dati o documenti errati o incompleti;

*i)* obbligo, per l'ENASARCO, di inserirsi nei fallimenti delle case mandanti, per il recupero di contributi inevasi;

*l)* facoltà, da parte degli agenti di case estere, di proseguire volontariamente a versare i contributi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« L'ENASARCO eroga agli agenti e ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, regolarmente iscritti al ruolo previsto dalla legge 3 maggio 1985, n. 704, e al registro delle ditte, istituito dal regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966 n. 613 ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo transitorio di due anni gli agenti di commercio possono iscriversi al registro delle ditte e coloro che hanno compiuto i cinquantotto anni di età possono beneficiare di una sanatoria di due anni.

## ART. 2.

1. L'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (Obbligo di iscrizione). — 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio in possesso dei requisiti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che hanno la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti e i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani.

2. È fatta comunque salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione.

3. L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti e i rappresentanti di commercio iscritti nel ruolo e nel registro delle ditte che operano individualmente e coloro che operano in società, anche di fatto, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, sempre che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

4. All'iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO provvede il preponente entro tre mesi dalla data di inizio del rapporto di agenzia.

5. L'ENASARCO accende un conto personale intestato ad ogni singolo agente o rappresentante di commercio, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 40 ».

### ART. 3.

1. L'articolo 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Misura dei contributi*). —

1. Il contributo per la erogazione delle pensioni di cui all'articolo 2, fissato nella misura del 5 per cento a carico del preponente e del 5 per cento a carico dell'agente o del rappresentante di commercio, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente od al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di lire 50 milioni annui quando l'agente o rappresentante di commercio è impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e di lire 30 milioni per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non può comunque essere inferiore a lire 500.000 annue per ciascun preponente nel primo caso ed a lire 200.000 annue per ciascun preponente nel secondo caso.

2. In caso di rapporti di agenzia con agenti e rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma societa-

ria o comunque associata, che implica la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo di cui al comma 1, ripartito in parti uguali, salvo diversa ripartizione proposta e documentata dagli agenti e dai rappresentanti di commercio all'atto del versamento dei contributi, è dovuto per ciascuno degli agenti o dei rappresentanti di commercio illimitatamente responsabili; il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili quando questi sono due o più.

3. Il preponente che si avvale di agenti o di rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo pari al 2 per cento di tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Tale contributo è destinato al Fondo di assistenza sociale dell'ENASARCO.

4. Il massimale e l'importo minimo dei contributi sono aggiornati ogni due anni in misura pari al 100 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. Le aliquote contributive, inoltre, possono essere variate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, in relazione ad eventuali fabbisogni eccezionali dell'Ente ».

#### ART 4.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che dichiarano di aver cessato, temporaneamente o definitivamente, l'attività per qualsiasi causa possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento, ad esclusivo loro carico, dei contributi comprensivi anche della quota che in costanza del rapporto di agenzia è a carico del preponente. Detta

prosecuzione è subordinata alla sussistenza del requisito di almeno dieci anni, anche non consecutivi, di anzianità contributiva all'atto dell'ultima sospensione dell'attività, sempre che la richiesta di ammissione ai versamenti volontari sia effettuata entro due anni dalla fine di ciascun anno solare posteriore alla data di cessazione o sospensione dell'attività ».

ART. 5.

1. L'articolo 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Pensioni di vecchiaia*). —

1. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che hanno compiuto il sessantesimo anno di età se uomini e il cinquantesimo anno di età se donne, e che hanno maturato almeno quindici anni di anzianità contributiva sul proprio conto personale, acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione, pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle « provvigioni liquidate », e quando sono stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, è calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva.

2. Quando nell'ultimo decennio non sussiste alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è pari al 70 per cento della media annuale delle « provvigioni liquidate » negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimo versamento.

3. Quando la determinazione della media annua delle « provvigioni liquidate », risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo è meno favorevole per l'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quella determinabile in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvede alla determinazione della media annua delle « provvi-

gioni liquidate » secondo quanto previsto da queste ultime norme.

4. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che intendono esercitare il diritto di cui ai commi 1, 2 e 3 devono presentare domanda con le modalità previste dal regolamento di esecuzione, e devono rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta.

5. Quando la domanda viene presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto.

6. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che presentano domanda di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma 5 hanno diritto alla pensione che sarebbe loro spettata all'atto del conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni intero anno di ritardo, in base ai coefficienti di cui alla tabella A, allegata alla presente legge. In tale caso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ogni due anni le pensioni devono essere automaticamente aggiornate in misura pari al 100 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificate nell'anno precedente, accertata dall'ISTAT e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ».

#### ART. 6.

1. Gli articoli 24 e 25 della legge 2 febbraio 1993, n. 12, sono abrogati.

#### ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 26 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidità totale e superstiti, non può essere inferiore all'ammontare della pensione sociale. ».

## ART. 8.

1. L'ENASARCO provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla riliquidazione delle pensioni già liquidate sulla base delle disposizioni di cui gli articoli 24 e 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, abrogati dall'articolo 6 della presente legge.

## ART. 9.

1. L'articolo 33 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — (Sanzioni). — 1. Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento del contributo. In caso di recidiva, la pena è dell'ammenda da lire 2.000.000 a lire 8.000.000.

2. Nei casi previsti nel comma 1 il preponente è altresì tenuto al pagamento dei contributi non corrisposti e al versamento di una somma di importo pari ai contributi medesimi.

3. Il preponente che effettua sulle somme dovute all'agente o rappresentante di commercio trattenute maggiori di quelle consentite, è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale è stata effettuata la trattenuta abusiva, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. Il preponente, o chi per lui, che si rifiuta di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

5. Il preponente che fornisce ai funzionari e agli agenti incaricati della sorveglianza sull'applicazione della presente



legge dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge, è punito con la multa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati alla realizzazione dei fini di assistenza ed istruzione professionale dell'ENASARCO ».

#### ART. 10

1. Il terzo comma dell'articolo 35 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« A tal fine il preponente è tenuto ad esibire all'Ente ed ai suoi incaricati tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque interessino il rapporto con l'agente o con il rappresentante di commercio, dai quali risultino anche l'entità dell'indennità di fine rapporto. ».

#### ART. 11.

1. Dopo l'articolo 39 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è inserito il seguente:

« ART 39-bis. — (Fallimento di una ditta mandante). — 1. In caso di fallimento di una ditta mandante che non ha versato i contributi posti a suo carico dalla presente legge, l'ENASARCO è obbligato ad intervenire nel fallimento e ad accollarsi gli oneri previdenziali per la parte eventualmente non recuperata ».

#### ART. 12.

1. L'ENASARCO provvede entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla riliquidazione ai sensi della presente legge delle pensioni già liquidate in base alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, come modificata dalla presente legge.

